



COMUNE DI MISANO ADRIATICO

(Provincia di RIMINI)

Concessione mista di servizi e lavori **[contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP)]**

Procedura aperta per l'affidamento in concessione dei lavori di riqualificazione e di adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Misano Adriatico, dei servizi tecnici di progettazione e di esecuzione degli stessi, nonché dei servizi necessari alla gestione e alla manutenzione degli impianti per l'intera durata contrattuale (inclusa la fornitura di energia elettrica), mediante contratto di partenariato pubblico privato (finanza di progetto ex art.183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016).

CUP: C98H18000050009

CIG: 76020176E1

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

(Artt. 183, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Il Responsabile del Settore STA comunale

Geom. Alberto Gerini

Indice

Titolo 1.	Caratteri generali della Concessione.....	4
Articolo 1.	Definizioni.....	4
Articolo 2.	Oggetto del contratto di concessione.....	4
Articolo 3.	Carattere del servizio.....	5
Articolo 4.	Ruolo delle parti.....	5
Articolo 5.	Proprietà degli impianti.....	5
Articolo 6.	Durata della Concessione	6
Articolo 7.	Valore economico del contratto	6
Articolo 8.	Categorie dei servizi e categorie dei lavori	6
Articolo 9.	Documenti che faranno parte del contratto di concessione	7
Articolo 10.	Rappresentante e domicilio legale del Concessionario - Responsabile del servizio.....	7
Articolo 11.	Coperture assicurative.....	8
Articolo 12.	Garanzie di esecuzione dei lavori.....	8
Titolo 2.	Norme di riferimento	10
Articolo 13.	Riferimenti legislativi generali.....	10
Articolo 14.	Riferimenti normativi di settore	10
Articolo 15.	Riferimenti legislativi regionali.....	12
Articolo 16.	Riferimenti normativi inerenti la manodopera.....	12
Articolo 17.	Osservanza di norme particolari.....	12
Titolo 3.	Modalità di effettuazione del servizio	13
Articolo 18.	Prescrizioni di carattere generale.....	13
Articolo 19.	Funzionalità degli impianti.....	14
Articolo 20.	Descrizione delle prestazioni da fornire nell'ambito del contratto	14
Articolo 21.	Interventi straordinari a carico della Concedente	15
Articolo 22.	Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e l'esecuzione dei lavori	15
Articolo 23.	Disposizioni in materia di sicurezza.....	17
Articolo 24.	Piani di sicurezza.....	17
Articolo 25.	Ulteriori competenze, oneri ed obblighi del Concessionario.....	18
Articolo 26.	Standard qualitativi.....	20
Articolo 27.	Obblighi della Concedente.....	20
Articolo 28.	Cooperazione della Concedente.....	21

Articolo 29. Occupazioni di suolo pubblico.....	22
Articolo 30. Avvio dell'esecuzione del contratto e consegna degli impianti.....	22
Articolo 31. Aumento o diminuzione degli impianti.....	23
Articolo 32. Riduzione e sospensione del servizio per causa di forza maggiore.....	24
Articolo 33. Utilizzo delle reti e degli impianti.....	24
Articolo 34. Modifiche agli impianti	24
Articolo 35. Verifiche di conformità.....	25
Articolo 36. Ultimazione delle prestazioni.....	26
Titolo 4. Interventi di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica	26
Articolo 37. Attività preliminari.....	26
Articolo 38. Direzione dei lavori	27
Articolo 39. Consegna dei lavori, inizio ed ultimazione degli stessi.....	27
Articolo 40. Programma dei lavori.....	27
Articolo 41. Documentazione tecnica	27
Articolo 42. Collaudo dei lavori.....	28
Titolo 5. Discipline economiche	28
Articolo 43. Corrispettivo annuo per la remunerazione dei servizi	28
Articolo 44. Modalità di pagamento del corrispettivo.....	29
Articolo 45. Aggiornamento del corrispettivo.....	29
Articolo 46. Penalità	30
Titolo 6. Discipline amministrative	31
Articolo 47. Subappalto	31
Articolo 48. Responsabilità in materia di subappalto	33
Articolo 49. Pagamento dei subappaltatori.....	34
Articolo 50. Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	34
Articolo 51. Cessione del contratto.....	35
Articolo 52. Recesso dal contratto	35
Articolo 53. Cessazione, revoca e risoluzione del contratto.....	36
Articolo 54. Risoluzione delle controversie	38
Articolo 55. Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico del Concessionario	38

TITOLO 1. CARATTERI GENERALI DELLA CONCESSIONE

Articolo 1. Definizioni

Nella lettura del presente documento, ove non meglio precisato, si devono considerare le definizioni e gli acronimi contenuti nell'**Allegato A (Definizioni)** al presente capitolato.

Articolo 2. Oggetto del contratto di concessione

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento da parte del Concedente in via esclusiva al Concessionario delle seguenti attività:

- la gestione, da realizzarsi attraverso l'acquisto dell'energia elettrica e la sua distribuzione agli utilizzatori finali, la manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata-preventiva, la manutenzione straordinaria conservativa, il servizio di presidio, il servizio di pronta reperibilità e l'assistenza tecnica ed amministrativa, il tutto svolto nel pieno rispetto dalle vigenti leggi e dai regolamenti in materia di gestione, sicurezza del lavoro ed ambientale, utilizzo razionale dell'energia, degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici (**prestazione principale**);
- il finanziamento e la esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici in attuazione dell'apposito progetto da redigere a cura del Concessionario (**prestazione secondaria**).

Scopo primario della Concessione è infatti il conseguimento degli obiettivi di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, di un risparmio energetico ed economico, del contenimento dell'inquinamento luminoso nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme vigenti in materia.

Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno essere erogate secondo i modi e i limiti di competenza meglio descritti negli articoli del presente capitolato, a favore degli impianti della Concedente presenti nel territorio della stessa, come individuati nell'**Allegato B (Elenco impianti)** al presente capitolato.

L'affidamento comporta l'assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei lavori e dei servizi, tale per cui il recupero degli investimenti e dei costi sostenuti dall'operatore economico per eseguire il lavoro e fornire il servizio, dipende dall'effettiva esecuzione dei lavori e del servizio nonché dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati.

A tal fine si precisa che il servizio in affidamento è da espletare, nel rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, secondo i modi delineati negli articoli che seguono del presente capitolato.

Relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, le competenze del Concessionario iniziano sempre dal punto situato immediatamente a valle dei contatori dell'energia elettrica installati da parte della società distributrice dell'energia.

La Concedente si riserva la facoltà di poter disdettare il servizio oggetto della concessione per quegli impianti, come anche per semplici parti degli stessi, che non dovessero più appartenere al proprio patrimonio o fossero dismessi, qualsiasi ragione determini tale decisione.

Nel caso di dismissione si riterranno validi ai fini della contabilizzazione economica del servizio i parametri economici dell'offerta presentata in sede di gara.

Articolo 3. Carattere del servizio

I servizi oggetto del presente capitolato costituiscono a tutti gli effetti servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore, ovvero per gravi problemi verificatisi a causa della vetustà della rete, e in tali casi il Concessionario è impegnato a ripristinare il servizio il più rapidamente possibile. Per tali casi inoltre, che non costituiscono titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, il Concessionario adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza.

Il Concessionario dovrà informare tempestivamente la Concedente di ogni rilevante circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.

Articolo 4. Ruolo delle parti

Con la stipula del contratto di concessione la gestione dei servizi di illuminazione pubblica e semaforici oggetto del presente capitolato è affidata in via esclusiva al Concessionario per il tempo previsto e con le modalità meglio specificate nell'**Allegato C (Disciplinare tecnico)** al presente documento, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione.

La Concedente esercita le funzioni ad essa conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e controllo per assicurare livelli e condizioni di prestazione dei servizi adeguati alle esigenze della popolazione e del territorio, nonché idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico e la qualità ambientale della comunità locale.

Il Concessionario provvede alla gestione dei servizi, assumendosi il rischio operativo e la relativa responsabilità, sollevando la Concedente da ogni richiesta per eventuali danni derivanti a terzi da detta gestione.

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente capitolato, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili sono state esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento dello scopo.

Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, sia durante la fase di esecuzione dei lavori, sia durante la fase di gestione del servizio.

Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione.

Articolo 5. Proprietà degli impianti

La proprietà degli impianti di illuminazione pubblica rimane in capo alla Concedente che li consegna al Concessionario, per tutta la durata del contratto, affinché questi li gestisca per mettere in condizione la Concedente di fornire alla collettività i servizi oggetto del presente capitolato.

Il Concessionario è tenuto alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria come definite e con le modalità indicate nell'**Allegato C (Disciplinare tecnico)**. Relativamente ai suddetti impianti, il

Concessionario è tenuto inoltre a fornire tutte le prestazioni necessarie al loro mantenimento e corretto funzionamento, anche se non specificatamente indicate nel presente capitolato e suoi allegati.

La Concedente solleva il Concessionario dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone, eventualmente allo stesso dovuto, relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo in dipendenza degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel presente contratto.

Il Concessionario ha facoltà di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all'art. 828, comma 2, del codice civile ed il rispetto delle norme del presente capitolato.

Gli impianti ed i beni afferenti ai servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dalla Concedente successivamente alla stipula del contratto, saranno consegnati al Concessionario, con le stesse modalità previste nel presente capitolato.

La Concedente, in qualità di proprietario, autorizza il Concessionario ad effettuare sugli impianti di pubblica illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio.

Articolo 6. Durata della Concessione

Il contratto di concessione avrà la durata di **n. 22 (ventidue) anni**, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e di consegna degli impianti.

Da tale data decorreranno, quindi, tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del Concessionario previsti dal presente capitolato.

Articolo 7. Valore economico del contratto

Il valore economico della concessione costituito, ai sensi dell'art. 167 del Codice, dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, quale corrispettivo per la completa e perfetta esecuzione del servizio e dei lavori come da oneri evidenziati dal presente capitolato e per tutta la sua durata temporale (considerando anche i sei mesi di eventuale proroga tecnica, alla fine della vigenza contrattuale) è quantificato in **€ 13.725.000,00** al netto dell'IVA nella misura vigente [nel valore complessivo si è preso in considerazione anche l'eventuale proroga tecnica di sei mesi della durata contrattuale, ai sensi dell'art. 167, commi 1 e 4, lettera a), del Codice].

Per quanto indicato si evidenzia che, ai sensi degli artt. 28 e 169 del Codice, l'oggetto principale della Concessione si connota come concessione di servizi intendendo che sono riscontrabili stante la richiesta di esecuzione di lavori accessori alla fornitura dei servizi.

Articolo 8. Categorie dei servizi e categorie dei lavori

I numeri di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalti) dei servizi e dei lavori oggetto della concessione sono i seguenti:

Prestazioni previste in contratto (anche ai fini dell'art. 48, comma 2, del Codice per la costituzione in gara di concorrenti plurisoggettivi di "tipo verticale")	Vocabolario principale CPV	Descrizione
Prestazione principale	50232100-1	Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale

Prestazioni secondarie	50232000-0	Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori
	50232110-4	Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica
	71323100-9	Servizi di progettazione di sistemi elettrici
	65310000-9	Erogazione di energia elettrica

Categorie dei servizi

I servizi oggetto del presente capitolato si connotano quali servizi facente parte dei settori ordinari ovvero settore diverso da quello del gas, dell'energia termica, dell'elettricità, dell'acqua, dei trasporti, dei servizi postali e dello sfruttamento dell'area geografica ovvero dei servizi previsti dagli articoli 140 e ss del Codice.

Categorie dei lavori

I lavori di manutenzione agli impianti, i lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, sono classificati nella categoria prevalente di opere **OG 10** *“Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione”* ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Si individuano le seguenti parti di cui si compone l'insieme delle opere:

Descrizione	Categoria	Qualificazione obbligatoria	Classifica
Manutenzione, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione	OG 10 (Prevalente)	SI	IV-bis

Articolo 9. Documenti che faranno parte del contratto di concessione

Faranno parte integrante del contratto di concessione:

- il bando di gara e il disciplinare di gara;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati;
- l'offerta tecnica ed economica presentata dal Concessionario in sede di gara.

Articolo 10. Rappresentante e domicilio legale del Concessionario - Responsabile del servizio

Il Concessionario dovrà comunicare alla Concedente il nominativo del proprio legale rappresentante, il quale dovrà possedere procura speciale conferente i poteri per tutti gli adempimenti inerenti il servizio affidato in concessione; il relativo atto di procura dovrà essere acquisito agli atti della Concedente.

Per garantire la regolare esecuzione del servizio, il Concessionario, entro 20 (venti) giorni dalla stipula del contratto, dovrà nominare un **responsabile del servizio**, cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto alla gestione, alla manutenzione e al controllo degli impianti affidati in gestione.

Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, comunicate per iscritto, per fax, per Posta Elettronica Certificata o per posta elettronica semplice a detto responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente al Concessionario.

Ogni variazione delle persone di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere tempestivamente comunicata alla Concedente; alla comunicazione della variazione della persona di cui al comma 1 dovrà essere allegato il nuovo atto di mandato.

Articolo 11. Coperture assicurative

Nel caso in cui nel corso del contratto, per negligenza del Concessionario, lo stesso venisse a causare danni a persone, dipendenti della Concedente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprietà della Concedente o in uso alla stessa a qualsiasi titolo, il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle condizioni iniziali dei beni.

Il Concessionario è obbligato a costituire e consegnare alla Concedente, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo da assicurare dovrà essere pari ad € 2.887.000,00.

La polizza di cui ai due commi precedenti dovrà assicurare inoltre la Concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione di lavori, il cui massimale dovrà essere almeno pari ad € 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dal Concessionario copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora il Concessionario sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48 del Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Indipendentemente dall'obbligo sopracitato di stipula della polizza di responsabilità civile, il Concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale conseguente agli eventuali danni che avessero ad occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni nel contesto del servizio affidato.

Agli effetti assicurativi il Concessionario, non appena a conoscenza di un fatto che provochi danno a persone o cose, è tenuto a segnalare alla Concedente l'accadimento, con dettagliato elenco dei danni e ad attivare le procedure presso la compagnia di assicurazione.

Articolo 12. Garanzie di esecuzione dei lavori

Garanzia di esecuzione dei lavori

Il Concessionario sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all'articolo 103 del Codice e va presentata in originale alla Concedente prima della formale sottoscrizione del contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al **10%** (dieci per cento) **dell'importo complessivo** dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica posto a base d'asta, al netto dello sconto offerto in sede di gara, e potrà subire le riduzioni di cui all'articolo 103 comma 1 del Codice. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto, nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La polizza dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata dei lavori risultante dal programma aumentata di sei mesi e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Concedente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare a "prima richiesta" e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Concedente.

La Concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Concedente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino alla sottoscrizione del *certificato di regolare esecuzione* dei lavori da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per Il Concessionario che per le eventuali imprese subappaltatrici.

Garanzia di esecuzione dei servizi

Il Concessionario sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all'articolo 103 del Codice e va presentata in originale alla Concedente prima della formale sottoscrizione del contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Nella considerazione che trattasi di un servizio che ogni anno si ripete allo stesso modo, l'importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al **10%** (dieci per cento) **dell'importo annuale dei servizi** e per lo stesso motivo, nel corso del contratto non subirà riduzioni. L'importo della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all'articolo 103 comma 1 del Codice. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto, nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La polizza dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata della concessione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Concedente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare a “prima richiesta” e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Concedente.

La Concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Concedente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino al termine della concessione ed all'avvenuta riconsegna alla Concedente di tutti gli impianti oggetto del servizio.

Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per il Concessionario che per le eventuali imprese subappaltatrici.

TITOLO 2. NORME DI RIFERIMENTO

Articolo 13. Riferimenti legislativi generali

Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti e concessioni di lavori pubblici e di servizi pubblici, comprese quelle che dovessero essere emanate in corso della concessione; in particolare è fondamentale il riferimento:

- al D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante “*Codice dei contratti pubblici*”, (testo originario pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- al D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti ancora in vigore;

Articolo 14. Riferimenti normativi di settore

In particolare, le attività oggetto della concessione devono essere eseguite in conformità a:

- Legge 1 Marzo 1968, n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”;
- Legge 18 ottobre 1977, n. 791 “Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”;
- Legge 28 giugno 1986, n. 339 “Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne”;
- Legge 9 gennaio 1991 n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale”;
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni”;

- D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni”;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- D.M. 22/01/2008 n. 37 “Disposizioni in materia di impianti negli edifici”;
- D.P.R. n. 503/96 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche”;
- D.M. 12/12/1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni”;
- Circ. M. LL.PP. n. 27291 del 20/03/86 “Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni”;
- D.M. 21 marzo 1988 n. 28 del Ministero dei Lavori Pubblici “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne”;
- D.M. MATTM 27 settembre 2017 “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica”;
- Norma UNI CEI 70030 “Impianti tecnologici sotterranei – Criteri generali di posa”;
- UNI EN ISO 6708 30/04/97 “Elementi di tubazione. Definizione e selezione dei DN (diametro nominale)”.
- CEI 64-7 “Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari”: per l’individuazione dei minimi requisiti per le caratteristiche elettriche e meccaniche degli impianti in progetto;
- CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in c.a. e a 1500V in c.c.”;
- CEI 11-1 “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norme generali”;
- CEI 11-4 “Esecuzione delle linee elettriche aree esterne”;
- CEI 11-8 “Norme per gli impianti di messa a terra”;
- CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – linee in cavo”;
- CEI 23-29 “Cavidotti in materiale plastico rigido”;
- CEI 34-33 fascicolo n. 803 “Apparecchi per illuminazione stradale”;
- Allegato F - DGR Emilia Romagna n. 1688 del 18 novembre 2013 “Nuova direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della Legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico””;
- UNI EN 13201-2 “Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali”;
- UNI EN 13201-3 “Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni”;
- UNI EN 13201-4 “Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche”;
- UNI EN 40-3-1 “Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Specifica dei carichi caratteristici”;
- UNI EN 40-3-2 “Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Verifica tramite prova”;

- UNI EN 40-1 “Pali per illuminazione. Termini e definizioni”;
- UNI EN 40-2 “Pali per illuminazione pubblica - Parte 2: Requisiti generali e dimensioni”.

Dovranno, da ultimo, essere osservate tutte le disposizioni di qualsiasi tipo emanate da locali Organi Istituzionali competenti per territorio, quali (sempre in senso descrittivo e non limitativo):

- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
- l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia competente per territorio;
- la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali competente per territorio;
- le Autorità Provinciali e Comunali.

Articolo 15. Riferimenti legislativi regionali

Dovranno essere osservate, nell'ambito della progettazione ed esecuzione dei lavori, così come nell'ambito dei piani di manutenzione e, in genere, nella conduzione del servizio, le seguenti norme:

- Legge Regionale Emilia Romagna n. 19 del 29 settembre 2003;
- D.G.R. Emilia Romagna n. 1688 del 18 novembre 2013 “Nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della Legge regionale 29 settembre 2003, n.19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico””;

Articolo 16. Riferimenti normativi inerenti la manodopera

Il Concessionario è obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

In particolare nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti ed occupati nell'espletamento della concessione, il Concessionario deve attuare condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolge la concessione stessa, anche se il Concessionario non aderisce ad associazioni stipulanti tali accordi o recede da essi.

I lavoratori dipendenti del Concessionario, incaricati di eseguire le proprie mansioni attinenti il servizio oggetto di concessione, devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

Articolo 17. Osservanza di norme particolari

Nell'esecuzione del contratto, il Concessionario è obbligato ad applicare:

- la norma di garanzia della qualità UNI EN ISO 9001:2008, con riguardo alle attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione;
- la norma di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004, con riguardo alle attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione;
- la norma di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro BS OHSAS 18001:2, con riguardo alle attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione (condizione applicabile qualora il Concessionario al momento della gara, in qualità di concorrente offerente, abbia ottenuto il

punteggio per il possesso di tale norma, trattandosi di un criterio premiante dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 indicato nel disciplinare di gara);

- la norma di gestione energetica UNI CEI EN ISO 50001:2011 con riguardo al mantenimento e al miglioramento del sistema di gestione dell'energia e con la presenza, nell'ambito del concorrente offerente (eventualmente anche in qualità di subappaltatore), di un soggetto **Energy Manager** regolarmente iscritto allo specifico Albo istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (art. 19 della legge n. 10/1991) - (condizione applicabile qualora il Concessionario al momento della gara, in qualità di concorrente offerente, abbia ottenuto il punteggio per il possesso di tale norma, trattandosi di un criterio premiante dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 indicato nel disciplinare di gara);
- la norma di gestione aziendale SA 8000:2008 con riguardo alla responsabilità sociale di impresa, per l'attività di progettazione ed erogazione dei servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e costruzione di: impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa (condizione applicabile qualora il Concessionario al momento della gara, in qualità di concorrente offerente, abbia ottenuto il punteggio per il possesso di tale norma, trattandosi di un criterio premiante dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 indicato nel disciplinare di gara).

TITOLO 3. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 18. Prescrizioni di carattere generale

Tutte le prestazioni che il Concessionario dovrà eseguire sugli impianti dovranno essere condotte in ottemperanza al presente capitolato ed in piena rispondenza al *piano gestionale* presentato in sede di offerta, nonché nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale, delle normative specifiche dei vari settori e delle migliori regole dell'arte.

Eventuali modifiche al suddetto piano dovranno essere comunicate al responsabile dell'esecuzione del contratto.

Inoltre le operazioni non dovranno essere d'intralcio per eventuali altri lavori in corso d'esecuzione da parte della Concedente (condotte da quest'ultima direttamente o affidate ad altra impresa), qualunque sia la natura di detti lavori.

La gestione degli impianti e l'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica, effettuate dal Concessionario, non dovranno in alcun modo ostacolare, limitare o condizionare la normale attività della Concedente.

Il Concessionario è civilmente e penalmente responsabile durante l'esecuzione delle prestazioni di sua pertinenza:

- di eventuali disservizi che avessero ad occorrere su fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, infrastrutture, attrezzature, eccetera) di proprietà della Concedente o alla stessa in uso a qualsiasi titolo;
- dell'interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo d'attività svolta dalla Concedente qualunque sia il carattere di detta attività (istituzionale, assistenziale, logistico, eccetera).

Articolo 19. Funzionalità degli impianti

Il Concessionario dovrà mantenere in funzione gli impianti affidati ed esercitare un continuo controllo della conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi, secondo le modalità riportate nell'**Allegato C (Disciplinare tecnico)** al presente capitolato, affinché forniscano le prestazioni dovute.

Articolo 20. Descrizione delle prestazioni da fornire nell'ambito del contratto

Sono da considerare a tutti gli effetti a carico del Concessionario tutte le seguenti prestazioni da eseguirsi su tutti gli impianti attuali e futuri in affidamento:

- a) l'esercizio e la conduzione degli impianti;
- b) l'accensione e spegnimento degli impianti;
- c) la manutenzione ordinaria degli impianti;
- d) la manutenzione straordinaria conservativa degli impianti;
- e) approvvigionamento e gestione della energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti;
- f) la voltura, con oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell'energia al servizio degli impianti;
- g) l'attivazione di un *call center*, con numero verde dedicato, al fine di gestire il rapporto con la cittadinanza e per ricevere le segnalazioni di guasti;
- h) un servizio di pronto intervento;
- i) l'assistenza tecnica ed amministrativa;
- j) gli interventi riparativi;
- k) l'esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti a seguito di esplicita richiesta della Concedente che stanzierà apposite somme non essendo inclusi nelle tariffe del servizio;
- l) gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessità di attività di terzi (ad esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dalla Concedente. I costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ai soggetti terzi che li richiedono e pertanto il Concessionario dovrà fornire insieme al servizio anche il preventivo dell'intervento;
- m) il ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di incidenti stradali o svolgimento di attività e lavori; il Concessionario recupererà direttamente dai soggetti terzi le spese sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti;
- n) la redazione di un rapporto annuale sull'andamento del servizio. Da tale rapporto la Concedente evincerà l'entità e la natura degli interventi svolti dal Concessionario sugli impianti oggetto di affidamento. Il rapporto dovrà essere consegnato alla Concedente di norma entro la fine del mese di **giugno** dell'anno successivo a quello a cui si riferisce;
- o) la collaborazione con la Concedente nella predisposizione del "*Piano dell'illuminazione pubblica comunale*".

Nell'**Allegato C (Disciplinare tecnico)**, sono indicate nel dettaglio le modalità di esecuzione di ogni singola prestazione indicata al comma precedente.

Con riferimento al precedente punto e) “approvvigionamento e gestione della energia elettrica”, il **concorrente** offerente avrà un punteggio maggiore in sede di gara (criterio premiante dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016) qualora dichiarerà di **acquistare il 100% dell’energia elettrica**, utilizzata a servizio degli impianti, da fonti rinnovabili. In tal caso, pertanto, qualora il concorrente aggiudicatario avrà attestato ciò, una volta divenuto concessionario, **dovrà acquistare il 100% dell’energia elettrica**, utilizzata a servizio degli impianti, da fonti rinnovabili. Il Concessionario è pertanto obbligato, tramite sistema RECS o equivalente, a dimostrare con idonea documentazione l’annullamento di certificati di energia elettrica (per un ammontare **non inferiore al 100% del consumo totale annuo** degli impianti gestiti) prodotta dalle fonti di cui all’articolo 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (di seguito “energia verde” prodotta da FER). A tal fine, Il Concessionario dovrà produrre al termine di ogni anno idonea attestazione di annullamento dei certificati rilasciati tramite sistema RECS o equivalente per il quantitativo di energia elettrica non inferiore al 100% consumata dai suddetti impianti. Tale obbligo è a titolo non oneroso per la Concedente e pertanto ricompreso nel prezzo di offerta.

L’impresa si impegna, inoltre, a rendere disponibile un logo o un marchio, attestante l’uso di “energia verde” prodotta da FER che per la durata del contratto verrà concesso in uso alla Concedente la quale avrà facoltà di usarne gratuitamente e senza alcun impegno per il tempo di durata del presente contratto.

Articolo 21. Interventi straordinari a carico della Concedente

La Concedente riconoscerà e si farà carico economicamente degli interventi di riparazione e/o ripristino conseguenti ad eventi atmosferici violenti, calamità naturali, atti vandalici, guerre, tumulti ed altri eventi di forza maggiore ferma restando la verifica preventiva degli importi dei lavori e le modalità di esecuzione degli stessi.

Eventuali adeguamenti degli impianti conseguenti a modifiche normative e/o innovazioni tecnologiche sopravvenute dopo la sottoscrizione del contratto di concessione potranno, a scelta della Concedente, essere eseguiti direttamente dalla stessa o fatti eseguire a proprie spese dal Concessionario.

Per interventi di cui ai due commi precedenti, il Concessionario, su richiesta della Concedente, dovrà redigere il relativo progetto secondo quanto previsto dalla normativa sui lavori pubblici.

Nell’eventualità di cui al comma precedente la Concedente riconoscerà al Concessionario le spese di progettazione nella misura di quanto stabilito dal D.M. 17 Giugno 2016 del Ministero della Giustizia con rimborso spese forfettizzato nella misura del 20% (venti per cento); il progetto di fattibilità è comunque sempre a carico del Concessionario.

Articolo 22. Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e l’esecuzione dei lavori

Il personale del Concessionario addetto alla gestione degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie e dell’adeguata professionalità e competenza.

Il citato personale deve essere addestrato immediatamente e tempestivamente dal Concessionario alla conoscenza specifica degli impianti oggetto della concessione e dei relativi orari e modi peculiari di funzionamento.

Il Concessionario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) si obbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dei servizi un contratto nazionale di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attività corrispondenti alle prestazioni oggetto del contratto nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Concedente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime il Concessionario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Concedente;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dalla Concedente o ad essa segnalata da un ente preposto, la Concedente medesima comunica al Concessionario l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento al Concessionario delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate a tenere negli stessi:

- a) fotocopia autenticata del Libro Unico del Lavoro di cui al D.L. n. 112/2008 art. 39 all'ultimo aggiornamento effettuato nonché elenco dipendenti occupati nel cantiere;
- b) copia della dichiarazione di assunzione ai sensi del D.Lgs. n. 152/1997 art.1 con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere assunti dopo la data dell'ultimo aggiornamento del L.U.L.;
- c) registro degli infortuni vidimato dalla AUSL competente per territorio;
- d) copia dei contratti di subappalto e/o fornitura con posa in opera.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, il Concessionario è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato un'apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il Concessionario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente del Concessionario o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

Il Concessionario è obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dalla Concedente, verbali e scritte.

Articolo 23. Disposizioni in materia di sicurezza

I servizi affidati in concessione devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Il Concessionario, che è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008, dovrà trasmettere alla Concedente, prima dell'inizio del servizio:

- a) il documento di valutazione dei rischi aziendali ex articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008;
- b) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Articolo 24. Piani di sicurezza

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, trattandosi di servizi che non comportano la formazione di cantieri veri e propri, dove peraltro è prevista la presenza di un'unica impresa, la Concedente non è tenuta a designare il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione (CSP) né quello per l'Esecuzione (CSE) previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 81/2008 e non è altresì tenuta, per lavori manutentivi ordinari, a redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) ed il fascicolo previsti dall'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) di tale decreto.

In considerazione però del fatto che l'esecuzione dei lavori di riqualificazione e di adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici prevede, per rilevanti quantità, la sostituzione dei pali di sostegno e di rifacimento delle relative parti elettriche, il Concessionario è tenuto, già in sede di offerta, alla nomina del tecnico abilitato "coordinatore della sicurezza in fase di progettazione" (CSP) e del "coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" (CSE) di cui, rispettivamente, all'art. 89, comma 1, lett. e) ed f), del D.Lgs. n. 81/2008, dovendo con ogni probabilità redigere, al fine di eseguire i lavori iniziali (per interferenze tra due o più imprese esecutrici), il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 ed il Fascicolo delle manutenzioni previsti dall'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) di tale decreto.

Stante la particolarità del servizio, che si svolge sostanzialmente in spazi pubblici (e, quindi, non vi sono interferenze con lavoratori dipendenti della Concedente o di altri datori di lavoro), la Concedente ha valutato altresì che non esistono rischi da interferenza con altri lavoratori per cui non occorre procedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, mentre per i cantieri temporanei e mobili stradali in cui vi sarà interferenza fra lavoratori di due o più imprese esecutrici, come detto, il Concessionario sarà tenuto alla preventiva redazione del PSC.

Per i lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica invece (come detto sopra), si ricade pienamente nel dettato del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, pertanto il Concessionario dovrà, con gli elaborati di progetto esecutivo da redigere e da approvare dalla Concedente, predisporre il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 (oltre al POS qualora il Concessionario sia anche l'esecutore dei lavori) che analizzino in maniera dettagliata i processi di esecuzione e di modalità di lavoro quando essi hanno un'incidenza sull'igiene e la sicurezza dei lavoratori impiegati nel cantiere.

Il PSC ed il POS dovranno essere redatti conformemente a quanto stabilito al punto 3 dell'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e devono essere aggiornati ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 81/2008, il Concessionario è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il proprio.

Il POS deve essere aggiornato qualora sia successivamente aggiornato il PSC predisposto dal CSP ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5 e 92, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.

Tutti i piani di sicurezza (PSC e POS) dovranno essere redatti con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 105 comma 17 del Codice i piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. Il Concessionario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Articolo 25. Ulteriori competenze, oneri ed obblighi del Concessionario

Oltre a quanto previsto al precedente Articolo 20, con la stipula del contratto di concessione, il Concessionario si assume, con oneri economici a proprio carico, i seguenti oneri, obblighi e competenze:

- a) **Spese di pubblicazione.** Il rimborso delle spese sostenute dalla Concedente per le pubblicazioni ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice.
- b) **Contratto di concessione e atti vari.** Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di concessione; spese per carte bollate e di bollo per gli atti e i documenti che lo richiedono, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui alla concessione in oggetto. Così pure s'intendono a carico del medesimo Concessionario tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l'oggetto del medesimo, fatta eccezione per l'IVA ed ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico della Concedente.
- c) **Autorizzazioni, licenze.** Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per istruire e gestire tutte le pratiche relative all'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali, provinciali e altre operanti nel territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente capitolato e più generalmente per una corretta gestione degli impianti.
- d) **Manodopera.** Integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi.
- e) **Spese di cantiere.** Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal preavviso, il Concessionario dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.

- f) **Preavviso.** Obbligo di avvisare la Concedente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne i casi di forza maggiore per i quali dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione alla stessa.
- g) **Segnaletica stradale.** Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto la Concedente o da altri soggetti pubblici dovessero prescrivere.
- h) **Ripristini.** Al termine dei lavori il Concessionario dovrà provvedere al ripristino del suolo pubblico secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dalla Concedente o da altri soggetti pubblici, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di interventi stradali.
- i) **Sorveglianza e custodia.** Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte della Concedente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi.
- j) **Assicurazioni.** L'assicurazione degli operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori facenti parte della concessione in oggetto.
- k) **Prestazioni aggiuntive.** Per gli interventi specificamente richiesti dalla Concedente, previa concorde definizione fra le parti:
 - o progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuovi interventi;
 - o direzione dei lavori;
 - o esecuzione dei lavori;
 - o collaudo.
- l) **Sicurezza.** Spese per la predisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione della concessione e prima dell'inizio del servizio, dei piani di sicurezza di propria competenza, come definiti dal precedente Articolo 24.
- m) **Esprimere pareri tecnici ed esercitare il controllo** sull'esecuzione degli impianti realizzati nell'ambito delle nuove urbanizzazioni, nonché procedere al loro collaudo prima della presa in carico.
- n) **Aggiornamento cartografico** comprendente tutte le modifiche intervenute nell'anno, sia per quanto riguarda il numero dei punti luce, che per quanto concerne la tipologia ed il posizionamento.
- o) **Collaborare con il Comune per la predisposizione delle domande di contributo** che dovessero essere possibili per bandi emessi da Stato, Regioni o Province.

In generale il Concessionario ha l'obbligo di fornire i servizi assegnati con le massime diligenza, professionalità e correttezza, nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia.

Eventuali Titoli di Efficienza Energetica (TEE) conseguiti a seguito degli interventi di efficientamento energetico offerti dal Concessionario, resteranno di competenza della ESCO, qualora il Concessionario sia una ESCO (Energy Service Company: società di servizi energetici) - (condizione applicabile qualora il Concessionario al momento della gara, in qualità di concorrente offerente, abbia ottenuto il punteggio per il possesso di tale abilitazione, trattandosi di un criterio premiante dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016).

Articolo 26. Standard qualitativi

Gli standard qualitativi dei servizi oggetto del presente capitolato vengono definiti sulla base dei seguenti principi:

- a) la funzionalità degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovrà essere sempre garantita secondo le indicazioni dell'Allegato C (Disciplinare tecnico);
- b) l'illuminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici, misurato nei punti di rilevazione definiti nell'Allegato C (Disciplinare tecnico), non deve mai essere inferiore a quello che verrà rilevato nel corso della misurazione iniziale, tenuto conto del naturale degrado della sorgente luminosa;
- c) il pronto intervento dovrà essere sempre eseguito nei tempi predeterminati nell'Allegato C (Disciplinare tecnico);
- d) ogni tipo di intervento sugli impianti dovrà sempre tener presente lo standard di qualità di illuminamento minimo richiesto;
- e) le risposte del Call Center alle chiamate devono avvenire nell'ambito di tempi di attesa ragionevoli; il piano gestionale deve prevedere un numero di addetti per fasce orarie sufficiente a limitare le code di attesa con l'indicazione del livello di qualità offerto;
- f) gli orari di disponibilità del Call Center devono essere indicati nel piano gestionale offerto.

Articolo 27. Obblighi della Concedente

La Concedente è obbligata, nei confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti attività:

- a) comunicare per iscritto al Concessionario il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del contratto previsto dall'art. 101 del Codice;
- b) svolgere attività di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture primarie ivi compresa la progettazione di carattere generale, garantendo un costante rapporto con le strutture tecniche del Concessionario per verificare la compatibilità dei nuovi insediamenti con gli impianti esistenti e per procedere alla pianificazione di nuove opere;
- c) comunicare con congruo anticipo al Concessionario:
 - o le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione dei servizi, acquisendone il relativo parere;
 - o l'esecuzione di lavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto della concessione;
- d) astenersi dall'eseguire direttamente interventi o regolazioni degli impianti affidati in gestione al Concessionario;
- e) non consentire ad altri soggetti l'esercizio delle attività oggetto della presente concessione essendo che il Concessionario, per l'intera durata della concessione, ne ha l'esclusiva;
- f) riconoscere al Concessionario il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati dagli stessi;
- g) tenere sollevato e indenne il Concessionario da richieste economiche e/o di altro tipo che dovessero richiedere soggetti terzi, proprietari di aree su cui insistono gli impianti di illuminazione pubblica;
- h) richiedere preventivamente al Concessionario, in caso di esecuzione da parte di soggetti terzi o della Concedente stessa di interventi relativi agli impianti di illuminazione pubblica, un parere

tecnico obbligatorio e vincolante contenente tutte le relative prescrizioni tecnico-esecutive da rispettare;

- i) approvare, ove necessario, i progetti relativi alle opere ed impianti da realizzare, al fine di acquisire tutti gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilità, specificamente per ciò che concerne le occupazioni d'urgenza e gli espropri;
- j) farsi carico degli oneri sostenuti dal Concessionario, per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche degli impianti effettuati a seguito di esigenze della Concedente stessa, non comprese nella concessione;
- k) prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da terzi:
 - o assumere presso il Concessionario opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare gli impianti relativi ai servizi in oggetto;
 - o preavvisare il Concessionario dell'inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì della loro natura;
 - o segnalare immediatamente al Concessionario eventuali danni causati e risarcirli;
- l) effettuare il coordinamento con le autorità preposte alla chiusura delle strade qualora ciò si rendesse necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione.

Per quanto riguarda le alberature, pubbliche e private, la Concedente provvederà autonomamente, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione, ad eseguire o far eseguire le necessarie potature.

In generale la Concedente ha l'obbligo di mettere il Concessionario nelle condizioni più agevoli per fornire i servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non connessi al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti.

Articolo 28. Cooperazione della Concedente

La Concedente si assume l'impegno di agevolare l'espletamento dei servizi da parte del Concessionario, con particolare riferimento all'adozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. A tal fine si obbliga nei confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti attività:

- a) esercitare le funzioni ad essa conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e controllo nei confronti del Concessionario al fine di assicurare che i livelli e le condizioni dei servizi erogati siano adeguati alle esigenze della popolazione, nonché risultino idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico della comunità locale;
- b) agevolare ogni intervento per la realizzazione di impianti e, in generale, per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente capitolato;
- c) consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, funzionali all'espletamento dei servizi in oggetto;
- d) garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi;
- e) agevolare l'acquisizione da parte del Concessionario, con oneri in capo allo stesso, dei permessi relativi ai lavori di ampliamento, ove il tracciato delle condotte o di altri impianti accessori interessi opere o proprietà di soggetti terzi;

- f) garantire al Concessionario, mediante l'adozione dei necessari atti amministrativi, la possibilità di accedere e transitare su fondi privati per l'espletamento delle attività necessarie allo svolgimento dei servizi in oggetto;
- g) assumere tutte le iniziative opportune per consentire al Concessionario l'adempimento, nei tempi strettamente necessari, agli obblighi stabiliti a carico dello stesso dal presente capitolato, impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente;
- h) sostenere e favorire l'attività del Concessionario attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l'oggetto del contratto.

Articolo 29. Occupazioni di suolo pubblico

L'occupazione permanente di aree in superficie o nel sottosuolo, di proprietà comunale per la costruzione di strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali all'espletamento dei servizi in oggetto, divenendo gli stessi di proprietà della Concedente o essendo funzionali alla fornitura del servizio, sarà a titolo gratuito, senza alcun onere a carico del Concessionario.

Il Concessionario sarà esente dal pagamento della tassa comunale per l'occupazione del suolo pubblico o contributo equivalente.

Articolo 30. Avvio dell'esecuzione del contratto e consegna degli impianti

L'avvio dell'esecuzione del contratto verrà formalizzata con la redazione di apposito *verbale di avvio dell'esecuzione del contratto*.

Con il suddetto verbale gli impianti oggetto del servizio ed i relativi locali tecnici saranno consegnati dalla Concedente al Concessionario nello stato di fatto in cui si trovano.

Con il *verbale di avvio dell'esecuzione del contratto*, stilato in contraddittorio tra la Concedente e il Concessionario, quest'ultimo prenderà in carico gli impianti e le loro pertinenze diventando responsabile della custodia e conservazione di tutto quanto ricevuto in consegna.

Il *verbale di avvio dell'esecuzione del contratto* avrà come allegato un documento denominato *catasto degli impianti*, che costituirà ricognizione qualitativa e quantitativa precisa degli stessi e dovrà riportare:

- l'identificativo di ciascuna cabina e la potenza elettrica impegnata;
- il numero di lampade della rete di pubblica illuminazione sottese ad una stessa cabina;
- le lampade complessive dell'impianto suddivise per tipologia (caratteristiche tecniche) e per modalità di impiego o accensione.

Dovranno far parte del predetto verbale:

- il catasto degli impianti;
- la documentazione tecnica e amministrativa degli impianti posseduta dalla Concedente;
- la documentazione grafica degli impianti posseduta dalla Concedente;
- la descrizione dello stato di conservazione di tutti i manufatti e degli impianti;
- le risultanze della verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature;
- la copia dei contratti di pubbliche forniture;
- la copia delle eventuali polizze assicurative;

- la tabella degli orari di accensione, spegnimento ed attenuazione e comunque le modalità di funzionamento prescritte dal Comune.

A partire dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, il Concessionario assumerà per tutti gli impianti già a norma ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del contratto di concessione. Per gli impianti non a norma a tale data, le suddette responsabilità saranno trasferite al Concessionario contestualmente all'emissione dei certificati di conformità degli impianti stessi.

Il *catasto degli impianti*, in caso di variazioni della consistenza degli stessi a seguito di assegnazione successiva rispetto alla data di sottoscrizione del contratto di concessione, verrà aggiornato contestualmente mediante la redazione di atti aggiuntivi.

Il Concessionario dovrà provvedere, entro trenta giorni dall'avvio dell'esecuzione del contratto, alla volturazione a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della concessione; qualora per cause non imputabili a sua negligenza la volturazione non potesse avvenire entro il termine stabilito, le fatture verranno liquidate direttamente dalla Concedente e l'importo relativo verrà portato in detrazione sul primo pagamento utile.

Qualora il Concessionario intenda avvalersi della facoltà di installare sugli impianti ricevuti in consegna apparecchiature diverse da quelle presenti, dovrà garantire l'integrità degli impianti stessi ed accollarsi ogni onere amministrativo conseguente.

Articolo 31. Aumento o diminuzione degli impianti

La Concedente affiderà al Concessionario la gestione di nuovi impianti di illuminazione pubblica in aggiunta a quelli indicati nel verbale di consegna.

L'assunzione, in carico al Concessionario, dei nuovi impianti di illuminazione pubblica avrà luogo dopo che lo stesso avrà avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza alle prescrizioni tecnico-esecutive impartite e dopo che sarà entrato in possesso della documentazione tecnica afferente agli stessi.

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione pubblica da parte del Concessionario sarà subordinata ad una preventiva e formale accettazione da parte della Concedente degli oneri aggiuntivi, determinati in base alle tariffe di cui al presente capitolato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla loro accensione; l'accettazione della Concedente comporterà un aggiornamento del corrispettivo contrattuale previsto al medesimo articolo.

La Concedente, in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione provvisoria o definitiva di impianti di illuminazione pubblica già affidati al Concessionario dandone comunicazione al medesimo con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione definitiva, farà riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e manutenzione nonché fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione; l'eventuale quota di ammortamento per interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della Concedente; in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale.

Relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, la riduzione del corrispettivo per effetto della dismissione provvisoria, purché di durata pari o superiore a 90 (novanta) giorni, farà riferimento al solo costo effettivo della fornitura di energia elettrica relativa all'impianto in questione non consumata, rimanendo la completa responsabilità di esercizio e manutenzione in capo al gestore; l'eventuale quota

di ammortamento per interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della Concedente; in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale.

Articolo 32. Riduzione e sospensione del servizio per causa di forza maggiore

Il Concessionario si impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuità salvo comprovate cause di forza maggiore ovvero eventi a queste riconducibili; saranno comunque adottate tutte le misure possibili per ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli impianti.

Qualora il Concessionario dovesse trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma dovrà darne comunicazione alla Concedente e dovrà adottare, in accordo con la stessa, tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire ai cittadini interessati adeguata e preventiva informazione, ove possibile, con preavviso non inferiore ad ore 72 (settantadue).

Nel caso previsto dal precedente comma 1, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti, indiretti e consequenziali, potrà essere avanzata dalla Concedente nei confronti del Concessionario in quanto non costituisce inadempienza al contratto.

Articolo 33. Utilizzo delle reti e degli impianti

Il Concessionario è tenuto ad utilizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto del contratto della concessione esclusivamente per la gestione dei servizi di illuminazione pubblica.

È consentito l'utilizzo delle reti e degli impianti per altre attività o iniziative solo a seguito di espressa autorizzazione da parte della Concedente e previa verifica di compatibilità di ulteriori utilizzi con la destinazione primaria oggetto della concessione.

Articolo 34. Modifiche agli impianti

Il Concessionario può proporre nel corso del contratto di concessione interventi atti a modificare gli impianti e il loro funzionamento, e/o lo svolgimento del servizio, al fine di migliorare l'economia del costo di gestione e/o di ridurre i consumi energetici, sempre nel rispetto della normative vigenti in materia.

Le modifiche eventualmente autorizzate, ai sensi del comma precedente, saranno eseguite a cura e spese del Concessionario, sotto il controllo della Concedente.

L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti.

Il Concessionario può proporre alla Concedente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti formule:

- 1) il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso il Concessionario provvede alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta della Concedente;
- 2) il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: il Concessionario provvede alle modifiche con una partecipazione economica della Concedente da concordare con preciso riferimento al caso specifico;
- 3) Il "ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto l'opera realizzata migliora il servizio reso ma non offre risparmi economici: il Concessionario provvede alle modifiche con una totale partecipazione economica della Concedente da concordare con preciso riferimento al caso specifico.

Al termine dei lavori, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sono di immediata proprietà della Concedente.

Articolo 35. Verifiche di conformità

L'art. 102, comma 2, del Codice stabilisce che i contratti pubblici di servizi e forniture sono soggetti a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

La verifica della conformità è svolta dal Direttore dell'Esecuzione del contratto in presenza del RUP e dando avviso all'esecutore della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire.

Le verifiche di conformità in corso di esecuzione, avranno periodicità annuale e verranno effettuate, direttamente dal Direttore dell'Esecuzione del contratto attraverso tutti accertamenti e riscontri ritenuti necessari.

Indipendentemente dalla verifiche annuali, la Concedente ha diritto di procedere in qualunque momento alla verifica, in contraddittorio con il Concessionario, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni di esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione programmata-preventiva, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti.

Il Concessionario dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche.

Di ciascuna verifica di conformità verrà redatto un processo verbale secondo le modalità indicate dal Direttore dell'Esecuzione.

In esito alla verifica di conformità, il Direttore dell'Esecuzione del contratto procederà al rilascio del *certificato di verifica di conformità* che dovrà essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.

A seguito della sua emissione, la Concedente procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia di esecuzione dei servizi prestata dal Concessionario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 12.

Relativamente agli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, il Direttore dell'Esecuzione del contratto, al fine di assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, avrà in particolare il compito di:

- sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando, ove del caso, al Concessionario quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito;
- impartire eventuali disposizioni e collaborare con il Concessionario per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere previste;
- approvare eventuali disegni di cantiere, ferme restando tutte le responsabilità del Concessionario;
- fornire le necessarie istruzioni al Concessionario nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto;

- redigere in contraddittorio con il Concessionario il *certificato di ultimazione dei lavori*;
- sottoscrivere, per condivisione, il *certificato di regolare esecuzione dei lavori* ove redatto.

Articolo 36. Ultimazione delle prestazioni

L'ultimo giorno di durata della concessione, il Direttore dell'Esecuzione del contratto effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il *certificato di ultimazione delle prestazioni*, attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Il *certificato di ultimazione delle prestazioni* avrà come allegato un *verbale riconsegna degli impianti*, redatto in contraddittorio tra la Concedente e il Concessionario, attraverso il quale gli impianti ed i loro accessori, alla fine della concessione, verranno ripresi in consegna dalla Concedente.

Gli impianti dovranno essere riconsegnati alla Concedente nello stesso stato di conservazione e funzionalità in cui si trovavano al momento della consegna iniziale, salvo il normale deperimento per l'uso.

Ai fini della redazione del *verbale riconsegna degli impianti*, prima della scadenza del contratto il Direttore dell'Esecuzione del contratto effettuerà, alla presenza del Concessionario, una verifica sullo stato di conservazione e di funzionalità degli impianti.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti, verrà sospesa la presa in carico degli impianti da parte della Concedente e sarà cura ed onere del Concessionario provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.

Qualora il Concessionario non vi ottemperasse nei modi e nei tempi previsti dal verbale di sopralluogo, la Concedente potrà provvedere direttamente ai lavori necessari a tutte spese dello stesso. L'importo dei lavori eseguiti d'ufficio, verrà trattenuto sulla liquidazione finale delle competenze dovute al Concessionario.

Nel *verbale di riconsegna degli impianti* saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della concessione.

Al momento della riconsegna, il Concessionario consegnerà alla Concedente tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa agli impianti che, viste le prescrizioni del presente capitolato, dovrà essere completa ed aggiornata.

La volturazione dei contratti di fornitura dovrà essere fatta tra il Concessionario e la ditta subentrante al servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza alla stessa Concedente.

Le spese di volturazione sono a carico della ditta subentrante, ovvero a carico della Concedente qualora la stessa dovesse decidere di diventare intestataria dei contratti di fornitura.

TITOLO 4. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Articolo 37. Attività preliminari

Il Concessionario, con l'offerta di gara, ha già presentato il **progetto definitivo** degli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici richiesto per la partecipazione alla gara.

Entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione effettuata per iscritto dalla Concedente, il Concessionario dovrà procedere alla redazione e alla consegna del **progetto esecutivo**, con tutti gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio, a completamento e a maggior

precisazione di quanto già presentato con l'offerta, come stabilito dall'**Allegato D (Documenti componenti i progetti)** al presente capitolato.

Qualora la Concedente dovesse chiedere delle modifiche al progetto esecutivo presentato, il Concessionario ha l'obbligo di apportarle entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

I progetti esecutivi saranno approvati dalla Concedente entro giorni 30 (trenta) dalla consegna.

Il Concessionario dovrà altresì provvedere alla redazione dei piani di sicurezza e alle attività previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori come previsto più in dettaglio nei precedenti Articoli 23 e 24.

Articolo 38. Direzione dei lavori

L'attività di direzione dei lavori, per le opere di cui al presente titolo, dovrà essere svolta da un tecnico abilitato scelto dal Concessionario (l'indicazione del nominativo del D.L. deve essere già fatta in sede di gara, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara, a cui si rimanda).

Articolo 39. Consegna dei lavori, inizio ed ultimazione degli stessi

Entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, il Direttore dell'Esecuzione del contratto procederà alla consegna dei lavori in contraddittorio con il Concessionario, redigendo apposito *verbale di inizio lavori*.

Dalla data del verbale decorrerà il termine previsto per il compimento dei lavori, secondo quanto indicato nel programma dei lavori presentato dal Concessionario in sede di offerta.

L'ultimazione dei lavori sarà accertata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto (sulla base di dati contabili e fattuali portati a conoscenza di quest'ultimo dal Direttore dei Lavori nominato dal Concessionario ai sensi del precedente Articolo 38) nel più breve termine possibile dalla data di ricezione della comunicazione scritta fatta dal Concessionario alla Concedente. A tal proposito il Direttore dell'Esecuzione del contratto provvederà, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo il *certificato di ultimazione dei lavori*.

Articolo 40. Programma dei lavori

Il programma dei lavori, redatto dal Concessionario, è impegnativo per quest'ultimo; questi dovrà rispettarlo dalla data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, osservando i termini di avanzamento previsti, le eventuali relative correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalità.

Sarà cura del Concessionario verificare l'andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima rispondenza al suddetto programma, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 46; non saranno applicate penali per sospensioni di lavori non dipendenti dalla volontà del Concessionario stesso e per cause di forza maggiore.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto provvederà, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo il *certificato di ultimazione dei lavori*.

Articolo 41. Documentazione tecnica

Al completamento dei lavori il Concessionario dovrà consegnare alla Concedente tutta la documentazione tecnica di seguito elencata, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione, al fine di consentire a qualunque tecnico un facile accesso agli impianti e apparecchiature realizzati:

- disegni as built;
- schede tecniche di funzionamento;

- opuscoli illustrativi;
- dichiarazione di conformità degli impianti alle leggi vigenti.

Articolo 42. Collaudo dei lavori

Al collaudatore, nominato dalla Concedente in corso d'opera, verrà riconosciuto il corrispettivo previsto dal quadro economico dei lavori iniziali di riqualificazione ed efficientamento.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il collaudatore provvederà allo svolgimento delle operazioni di collaudo che fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 102 comma 8 del Codice, saranno disciplinate dagli artt. 215 e segg. del D.P.R. n. 207/2010.

Le eventuali imperfezioni e deficienze risultanti dovranno essere eliminate a cura e spese del Concessionario.

Ultimate le operazioni di collaudo, il collaudatore, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emetterà il *certificato di collaudo*, sostituibile, nei casi previsti dal Codice all'art. 102, comma 2, dal *certificato di regolare esecuzione*. Il *certificato di collaudo* ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Alla data di emissione del *certificato di collaudo* provvisorio o del *certificato di regolare esecuzione* si procede allo svincolo della garanzia di esecuzione dei lavori di cui al precedente Articolo 12.

In caso di realizzazione di nuovi impianti, dalla data del *certificato di collaudo* o del *certificato di regolare esecuzione* inizierà a decorrere il termine previsto per la gestione del corrispondente corrispettivo annuo.

Dall'emissione del *certificato di collaudo* o del *certificato di regolare esecuzione*, il Concessionario diventerà responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale.

TITOLO 5. DISCIPLINE ECONOMICHE

Articolo 43. Corrispettivo annuo per la remunerazione dei servizi

Il Concessionario, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della realizzazione degli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, otterrà la corresponsione di un corrispettivo annuo netto offerto in sede di gara valido per gli impianti in esercizio alla data di pubblicazione del bando di gara.

Il **corrispettivo annuo** da corrispondere al Concessionario, al netto del ribasso offerto in sede di gara, a partire dalla data di inizio dell'attività di gestione, ammonta ad € _____ oltre I.V.A., di cui € _____ per costi della sicurezza (da non assoggettare a ribasso in sede di gara).

L'importo del canone annuo iniziale della concessione (calcolato al primo anno) posto a base di affidamento, ammonta ad €. 610.000,00 oltre ad I.V.A., così suddiviso:

- € 212.000,00 per la fornitura di energia elettrica (da assoggettare a ribasso in sede di gara);
- € 140.303,00 per la gestione complessiva degli impianti e per la loro manutenzione (ordinaria, programmata preventiva e straordinaria) - (da assoggettare a ribasso in sede di gara);
- € 248.611,86 per ammortamento lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti e per spese tecniche iniziali (da assoggettare a ribasso in sede di gara);

- € 9.085,14 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso in sede di gara (ammortamento annuale costi della sicurezza per l'esecuzione dei lavori iniziali + costi della sicurezza annuali per le attività di gestione e manutenzione impianti).

Pertanto, l'importo del canone annuo iniziale della concessione (calcolato al primo anno) posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza (da assoggettare a ribasso), ammonta ad €. 600.914,86 oltre ad I.V.A..

Articolo 44. Modalità di pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverrà con le seguenti modalità:

- n. 12 (dodici) rate di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 12 (dodici) l'importo annuo, con scadenza alla fine di ogni mese previa emissione, da parte del Concessionario, della relativa fattura;
- n. 1 (una) fattura o nota di accredito alla fine del mese di dicembre per il conguaglio e per l'eventuale aggiornamento dei prezzi da calcolarsi a fine di ogni anno, da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione (o nel diverso termine concordato fra le parti, per quanto previsto ed ammesso dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e succ. modif.).

Per ogni anno successivo al primo, la rata d'acconto sarà determinata dividendo per 12 (dodici) l'importo complessivo presunto, tenendo conto di quanto pagato dalla Concedente al Concessionario nel corso della precedente annata, come evidenziabile dal conguaglio alla fine del mese di dicembre, e delle previsioni dell'aggiornamento del corrispettivo come stabilito al successivo Articolo 45.

In caso di ritardo in tali pagamenti, la Concedente dovrà corrispondere, senza necessità di avviso per la costituzione in mora, gli "interessi legali di mora" di cui all'art. 2 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e succ. modif., per ogni giorno di ritardato pagamento.

Articolo 45. Aggiornamento del corrispettivo

Il corrispettivo di cui al precedente Articolo 43, sarà soggetto ad un **aggiornamento mensile**, sulla base delle variazioni dei costi di produzione, legate al trascorrere del tempo, così determinate:

- per l'energia elettrica impiegata: prezzo PUN mensile mono_orario medio del Mercato Libero, rilevato dal Gestore del Mercato Elettrico, aumentato di € 3,00 MWh per spese di acquisto, a cui si aggiungono le imposte e gli oneri aggiuntivi;
- per il costo del servizio comprendente la gestione e la manutenzione (oneri della sicurezza compresi): sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI);
- per la quota di corrispettivo riferita ai lavori di riqualificazione degli impianti: non soggetta ad aggiornamento.

L'aggiornamento del corrispettivo sarà calcolato per ogni anno solare.

Il primo aggiornamento sarà applicato dal primo giorno del mese di avvio dell'esecuzione del contratto e riguarderà le variazioni dei prezzi intervenute dal mese di presentazione dell'offerta fino al mese precedente quello di avvio dell'esecuzione del contratto.

Per quanto riguarda il costo di esecuzione di eventuali lavori commissionati successivamente dalla Concedente, si applicheranno i prezzi unitari del Listino DEI pubblicato annualmente, cui verrà applicato lo sconto di gara.

Il corrispettivo contrattuale e/o le condizioni negoziali anche non economiche previste nel presente capitolato e/o in contratto devono essere rinegoziate fra le parti, durante l'intero corso di vigenza del contratto stesso, qualora il Concessionario riesca ad ottenere risparmi nella spesa di approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria per l'esercizio degli impianti, nella misura pari o superiore al 30% della spesa consuntivata al primo anno successivo alla messa in esercizio dei nuovi punti luce (nella massima parte con tecnologia a LED) e, quindi, qualora il Concessionario ottenga risparmi pari o superiori alla suddetta alea tenendo come riferimento di confronto il livello di spesa energetica consuntivata alla fine del 1° anno successivo al collaudo e alla messa in esercizio dei nuovi punti luce previsti in progetto; per tale ragione, il Concessionario è obbligato, da tale data, alla presentazione alla Concedente di tutta la documentazione necessaria per comprendere la spesa consuntivata (bollette pagate per l'energia elettrica, relazioni di accompagnamento che descrivano gli importi, etc. etc., e quant'altro utile alla Concedente stessa per comprendere i dati di spesa energetica).

Articolo 46. Penalità

Nel caso venissero riscontrate deficienze di servizio imputabili al Concessionario (si veda anche l'articolo 11 dello schema di contratto di concessione), verrà addebitata, a giudizio della Concedente, una penale che va da un minimo di €. 10,00 (dieci/00) ad un massimo di €.500,00 (cinquecento/00) per ogni deficienza, secondo la gravità della stessa; resta inoltre impregiudicata ogni azione della Concedente verso il Concessionario per gli eventuali danni subiti.

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da una formale contestazione scritta dell'inadempienza, a mezzo telefax o lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, alla quale il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'ammontare delle penalità applicate al Concessionario, qualora venissero respinte le controdeduzioni dello stesso, verrà detratto dal primo rateo in pagamento successivo all'applicazione della penale.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali e le relative penali applicate per ogni singolo impianto possono essere principalmente identificate in (fatte salve altre ulteriori inadempienze del Concessionario qui di seguito non elencate non derivanti da cause di forza maggiore):

- mancata realizzazione, entro il termine previsto dall'offerta e comunque entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto, del sistema informativo gestionale: penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nell'entrata in funzione del sistema informativo gestionale;
- interruzione del servizio conseguente a interventi non concordati o dovuti a cause imputabili alla cattiva conduzione degli impianti: penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di disservizio;
- mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nel disciplinare tecnico (Allegato C) nei casi in cui sono fissati in termini di ore: penale pari ad € 10,00 (dieci/00) per ogni 24 ore di ritardo;
- mancato rispetto dei tempi di intervento o di adempimento previsti nel capitolato e nel disciplinare tecnico (Allegato C) nei casi in cui sono fissati in termini di giorni o di mesi: penale pari ad € 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo;
- ritardi negli interventi di riparazione dei guasti tali da determinare che uno o più punti luce rimangano spenti per un periodo superiore alle 72 ore solari, qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il guasto: penale pari a € 0,20 (zero/20) per ciascuna ora/punto luce non funzionante oltre le 72 ore massime previste per intervenire;

- accensione e spegnimento degli impianti ritardati di oltre trenta minuti rispetto all'orario prestabilito dal Concedente: penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di disservizio;
- incuria nel mantenimento degli impianti e dei locali collegati: penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni inadempimento;
- mancato approvvigionamento di energia elettrica, per i casi dovuti a cause imputabili alla cattiva gestione da parte del Concessionario: penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni inadempimento;
- violazione degli obblighi di cui al comma 6 del precedente Articolo 22: penale di euro 300,00 (trecento/00) per ciascun lavoratore. Nel caso in cui la tessera, pur posseduta, non venga esposta la penale sarà ridotta ad € 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun lavoratore;
- ritardo nell'esecuzione di lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli impianti: penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al programma concordato;
- nel caso il concorrente non dimostri con idonea documentazione l'approvvigionamento di energia da fonte rinnovabile nella quota prevista dal presente bando, la Concedente tratterà tale importo all'aggiudicatario e provvederà ad acquistare energia da fonti rinnovabili autonomamente.

I disservizi sopra elencati sono di carattere indicativo e riguardano le principali deficienze che possono essere riscontrate; altre deficienze nella conduzione del servizio saranno trattate di volta in volta applicando a ciascuna di esse la penalità secondo la gravità del caso e la discrezionalità della Concedente nel rispetto del minimo e massimo stabilito al comma 1.

Qualora il Concessionario manchi a qualunque degli obblighi contrattuali assunti e non vi adempia né spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invito della Concedente, entro il termine temporale fissato, salvo sempre l'applicazione delle penalità di cui al presente capitolato, la Concedente potrà provvedere direttamente ai lavori necessari a spese dello stesso. L'importo della penalità e dei lavori eseguiti d'ufficio, verrà trattenuto sul primo pagamento che verrà fatto al Concessionario.

Qualora le penali annualmente applicate dovessero raggiungere un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del canone annuale della concessione, la Concedente ha comunque la facoltà di risolvere il contratto, trattenendo gli importi dalle fatturazioni dal primo rateo di pagamento successivo al superamento di tale limite e/o dalla polizza a garanzia.

TITOLO 6. DISCIPLINE AMMINISTRATIVE

Articolo 47. Subappalto

In relazione agli eventuali subappalti relativi ai servizi e ai lavori previsti in contratto e che il Concessionario vorrà, eventualmente, affidare a soggetti terzi, troverà applicazione l'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016 (e, di conseguenza, la disciplina dell'art. 30 del Codice rubricato *"Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni"*), nonché le disposizioni dell'art. 105, commi 10, 11 e 17, del Codice stesso).

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate. Se il Concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'art. 184 del Codice, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato art. 184.

Trattandosi di una concessione (mista di servizi e lavori) di importo superiore alla soglia europea di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del Codice (attualmente pari ad €. 5.548.000,00), in sede di offerta gli operatori economici concorrenti che non siano microimprese, piccole e medie imprese (MPMI) [secondo le definizioni contenute nella Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003) ed ai sensi del Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 (pubblicato nella G.U.R.I. 12 ottobre 2005, n. 238)], qualora intendano affidare subcontratti riferiti a prestazioni previste in contratto a soggetti terzi idoneamente qualificati, sono tenuti (obbligati) ad indicare, in sede di offerta, una **terna** di nominativi di **sub-appaltatori** (secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara) in quanto la Concedente ritiene che ricorrono le condizioni previste dall'art. 174, comma 2, del Codice affinché necessiti detto obbligo dichiarativo (per i soli concorrenti che **non siano MPMI**) poiché trattasi di una concessione per la quale è possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare in sede di gara, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono parte delle prestazioni previste in contratto.

Ai sensi del vigente testo dell'art. 174 del Codice, non esistono limiti quantitativi al subappalto delle prestazioni previste in contratto (tranne per quanto concerne i **servizi tecnici** di progettazione e di esecuzione dei lavori, secondo quanto di seguito indicato): in ogni caso, i subappalti devono essere previamente autorizzati dalla Concedente.

Nel caso in cui il concorrente in gara **sia una MPMI** (sia una microimpresa, o una piccola o media), oltre a non ricorrere l'obbligo per tale concorrente di indicare in gara la terna di subappaltatori, la Concedente ritiene che non ricorre neppure l'obbligo per il concorrente medesimo di indicare l'eventualità dei futuri subappalti durante tutto l'arco temporale del contratto di concessione (i subappalti ed i subcontratti, cioè, potranno essere autorizzati dalla Concedente durante l'intero corso di vigenza del contratto di concessione, senza alcun obbligo di indicare in sede di gara tale eventualità): a tale interpretazione si perviene anche dal tenore letterale dell'art. 174 del Codice e, in particolare, del comma 8, dove si esplicita che alle concessioni non si applica il comma 4 dell'art. 105 (è infatti il comma 4 del Codice che impone l'obbligo al concorrente, nelle gare d'appalto - e non nelle concessioni - di indicare se lo stesso sub-affiderà parti del contratto in caso di aggiudicazione).

In ogni caso, è vietato il subappalto dei **servizi tecnici di progettazione** dei lavori di riqualificazione e di adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici (nonché dei **servizi di gestione della sicurezza** in fase di progettazione e di esecuzione - CSP e CSE - ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per quanto disposto dall'art. 31, comma 8, ultimo periodo, del Codice, fatta eccezione per le attività elencate nello stesso comma 8 (è fatta eccezione per le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, i sondaggi, i rilievi, le misurazioni e picchettazioni, la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali: in questi casi, resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del tecnico progettista).

È ammesso il subappalto del servizio di **Energy Manager** regolarmente iscritto allo specifico Albo istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (art. 19 della legge n. 10/1991 (figura prevista nel disciplinare di gara quale criterio premiante al fine di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice).

I subappaltatori che siano stati indicati dal Concessionario nella propria **terna** (come detto sopra, è d'obbligo indicare la terna qualora il concorrente preveda futuri subappalti in caso di aggiudicazione del contratto e qualora il concorrente non sia una MPMI) devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 174, comma 3, del Codice, l'offerente ha l'obbligo di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati nella terna, dei **motivi di esclusione** previsti dalla vigente normativa per l'affidamento dei subcontratti e, in particolare, l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; l'offerente stesso deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza dei motivi di esclusione di cui al citato art. 80 del Codice: quindi, secondo il citato art. 174, comma 3, del Codice il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna, **non comporta l'esclusione** del concorrente dalla gara, ma l'obbligo per questo di sostituirlo con altro subappaltatore idoneo.

Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente.

Il Concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell'art. 105 del Codice, per quanto previsto dall'art. 174, comma 8, del Codice stesso..

L'effettuazione del subappalto, ammessa dal disciplinare di gara, è subordinata al rilascio, da parte della Concedente, di specifico provvedimento autorizzativo.

In analogia all'art. 105, comma 14, del Codice, l'affidamento di lavori in subappalto comporta per il Concessionario l'obbligo di praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti/100 per cento); i costi della sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto esecutivo approvato dalla Concedente, senza alcun ribasso; la Concedente, sentito il Direttore dell'Esecuzione e il Direttore dei Lavori ed il CSE, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Articolo 48. Responsabilità in materia di subappalto

Nei casi di subappalto ai sensi dell'art. 174 del Codice, l'offerente ha l'obbligo di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei servizi e dei lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Concedente, di risolvere il contratto in danno del Concessionario, ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in materia.

Ai sensi dell'art. 174, comma 5, del Codice, il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.276/2003, fatte salve le ipotesi di esclusione previste dall'art. 105, comma 13 e dall'art. 174, comma 7, del Codice. Gli importi dovuti per tale responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal Concessionario al subappaltatore.

Il Concessionario può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante la regolarità retributiva e contributiva. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell'art. 105 del Codice, per quanto previsto dall'art. 174, comma 8, del Codice stesso.

Articolo 49. Pagamento dei subappaltatori

Trova applicazione l'art. 174, comma 7, del Codice in materia di pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Concedente; pertanto, qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la Concedente di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte del Concessionario o in caso di richiesta del subappaltatore.

Il pagamento diretto da parte della Concedente è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore.

In caso di pagamento diretto da parte della Concedente il Concessionario è liberato dall'obbligazione solidale di cui all'art. 174, comma 5, del Codice.

Qualora, invece, non ricorra l'obbligo per la Concedente del pagamento diretto dei subappaltatori come sopra specificato, il Concessionario è obbligato a trasmettere alla Concedente stessa, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Qualora il Concessionario non provveda nei termini agli adempimenti di cui al precedente comma, la Concedente può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate del corrispettivo fino a che il Concessionario non vi provveda.

Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi 10 e 11 dell'art. 105 del Codice, per quanto previsto dall'art. 174, comma 8, del Codice stesso.

Articolo 50. Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli operatori economici titolari della concessione, nonché i subappaltatori o gli appaltatori di parti di prestazioni previste in contratto (qualora il Concessionario affidi appalti a terzi ai sensi dell'art. 164, commi 4 e 5, del Codice), devono comunicare alla Concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, alla commessa, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.

In assenza delle predette comunicazioni la Concedente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui al successivo Articolo 53.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore del Concessionario, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in

relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

- b) per pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) per pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere di importo inferiore o uguale a € 1.500 possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera m), del presente capitolato.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente la Concedente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il Concessionario dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Concedente la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Articolo 51. Cessione del contratto

È vietata la cessione anche parziale del contratto.

Si applica l'art. 175, comma 1, lett. d), n. 2, del Codice nei casi di successione universale o particolare, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenza.

Articolo 52. Recesso dal contratto

La Concedente si riserva la facoltà di recedere dal contratto di concessione, ai sensi dell'art. 109 del Codice, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire almeno 150 (centocinquanta) giorni prima della data del recesso.

In tal caso la Concedente si obbliga a pagare al Concessionario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dal Concessionario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica delle stesse che dovrà essere appositamente redatto a cura del Direttore dell'Esecuzione del contratto;
- spese sostenute dal Concessionario per gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione e semaforici, non ancora ammortizzate, pari alle rate annuali non ancora fatturate ed incassate, attualizzate al momento del pagamento, applicando il tasso di attualizzazione della rendita posticipata pari al tasso legale vigente;
- un indennizzo pari al mancato utile, corrispondente al 10% (dieci per cento) dell'importo del servizio (illuminazione pubblica – gestione e manutenzione) non eseguito, calcolato sull'ultima annualità intera applicata per gli anni di anticipato recesso, attualizzato alla data di pagamento applicando il tasso di attualizzazione della rendita posticipata pari al tasso legale vigente, come previsto dall'articolo 52 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Saranno a carico della Concedente gli oneri relativi alla volturazione delle utenze.

Articolo 53. Cessazione, revoca e risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 176 del Codice la concessione cessa ed è annullata quando:

- a) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'art. 80 del Codice;
- b) la Concedente ha violato, con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art.258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 175, comma 8, del Codice.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della Concedente ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, spettano al Concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno (mancato utile) pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire e del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione.

L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento, da parte della Concedente, delle somme previste.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione l'art. 1453 del codice civile.

La Concedente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- il Concessionario ceda in tutto o in parte il contratto a terzi, al di fuori di quanto previsto ai punti precedenti;

- gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n.81/2008;
- mancato rispetto delle condizioni poste al precedente Articolo 20, comma 1, lettera e) e comma 3, in ordine all'approvvigionamento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili (sempreché il Concessionario, in qualità di concorrente in sede di gara, si sia obbligato in tal senso, avendo ottenuto il punteggio previsto per tale criterio premiante di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016);
- il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi del presente capitolato e, oltre quanto già descritto negli articoli precedenti, operi con trascuratezza nella gestione e manutenzione e con dolo o malafede nell'applicazione di quanto stabilito dal capitolato e comunque in modo tale comprometterne le finalità;
- gravi o ripetute violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità degli impianti e il loro conseguente normale esercizio.

Senza pregiudizio per quanto precede, la Concedente avrà facoltà di ritenere integralmente risolto il contratto di concessione anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- il Concessionario perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento dei servizi oggetto del contratto di concessione;
- il Concessionario ceda a terzi i propri diritti e/o le proprie obbligazioni (esclusi i crediti) di cui al contratto di concessione senza il preventivo assenso della Concedente;
- in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento del Concessionario, fatto salvo quanto previsto dall'art. 175, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice.

In caso di risoluzione anticipata del contratto di concessione, il Concessionario sarà soggetto, a titolo di penale, alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, ad eccezione di quelli in cui avvenga per causa imputabile alla Concedente o per motivi di pubblico interesse, la Concedente dovrà corrispondere al Concessionario la quota dell'importo per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento.

Nelle ipotesi di risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario, la Concedente comunica per iscritto al Concessionario e agli eventuali enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto.

Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro.

L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro il termine indicato dalla Concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui la Concedente vi presta il consenso.

Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d), la sostituzione del Concessionario è limitata al tempo necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara.

Articolo 54. Risoluzione delle controversie

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di concessione, che non si siano potute risolvere bonariamente, è devoluta all'Autorità giudiziaria competente presso il Foro di Rimini ed è, pertanto, esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 55. Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico del Concessionario

Sono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della emissione del *certificato di ultimazione delle prestazioni*.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico del Concessionario e trova applicazione l'art. 8 del capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

A carico del Concessionario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto del contratto.

Il contratto disciplinato dal presente capitolato è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'I.V.A. è regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.